



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 30/03/2017

Atto n. 12

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI DELL'ANNO 2016 PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Marzo, dalle ore 20:31, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LOIRA NICOLA	SI	CAPECI SONIA	SI
CATALINI GIUSEPPE	SI	RACCICHINI GIORGIO	SI
SILVESTRINI MASSIMO	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
MINNETTI DANIELA	SI	SALVATELLI LAURO	NO
BALDASSARRI ELISABETTA	SI	MANDOLESI ROBERTO	NO
NICCIA' GIOVANNI	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LAURENZI DARIO	SI	DEL VECCHIO CARLO	NO
MARZIALI NICOLA	SI		

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini.

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO CIABATTONI CATIA

La seduta è pubblica.

Punto 5) all'o.d.g.: "Imposta unica comunale: conferma aliquote e detrazione TASI dell'anno 2016 per l'anno 2017".

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come descritto nel verbale del punto 4) all'o.d.g.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che con Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (c.d. Milleproroghe), pubblicato in G.U. in pari data e convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 19 del 27.02.2017 pubblicata in G.U. il 28.02.2017 n. 49 S.O., all'art. 5 c. 11 è stato disposto che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”*;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Precisato pertanto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) quindi si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- Ø è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- Ø è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- Ø è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- Ø è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

- Ø è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta;
- Ø è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- Ø è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TARI**

- Ø è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 dell'11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26;

Ribadito pertanto che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 03.09.2014 n. 27;

Ritenuto necessario individuare nella presente delibera parte dei servizi indivisibili prestati dal Comune almeno sino a concorrenza del gettito previsto dalla TASI, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

SERVIZI	PARZIALI (solo spese non finanziate da entrate specifiche)	TOTALI (solo spese non finanziate da entrate specifiche)
Viabilità Illuminazione Pubblica	e Personale € 282.248,03 Acquisto di beni e servizi € 606.700,00 Trasferimenti € 9.374,00 Interessi passivi € 150.598,71 Imposte e tasse € 20.487,46	€ 1.069.408,2
Totale		€ 1.069.408,2
Gettito TASI	TASI abitazione principale € 1.890,00 TASI altri fabbricati € 210.00,00	-----

Considerato che, in conformità al proprio regolamento TASI, con la suddetta D.C.C. n. 30 del 30.07.2015, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche detrazioni;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha espresso, in tema di TASI, la volontà di confermare le aliquote e detrazioni già deliberate per gli anni 2015 e 2016, come di seguito

evidenziato:

ANNO 2017	ALiquOTA TASI	DETRAZIONI
Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle elencate dell'articolo 13, comma 2, lettere a),b),c) e d) del D.L. 201/11 o in ogni caso equiparate all'abitazione principale dalla legge o dai Regolamenti Comunali	Esclusi dalla TASI	-----
Abitazioni principali "di lusso" (categoria catastale A01-A08-A09) e loro pertinenze	2,20 PER MILLE	<p>A) € 30,00 per ciascun figlio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - di età non superiore a 30 anni; - con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi. <p>La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.</p>
Immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.	0,00 PER MILLE	
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani	0,00 PER MILLE	

residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato.		
Immobili ad uso abitativo (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.	0,00 PER MILLE	
Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.	0,00 PER MILLE	
Aree edificabili	0,00 PER MILLE	
Terreni agricoli	Esclusi art. 1 comma 669 legge n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 2 lettera f) decreto legge 6 marzo 2014, n. 16	
Fabbricati rurali strumentali	0,00 PER MILLE	
Immobili appartenenti alle categorie catastali A10- C01- C03- D ad esclusione della categoria catastale D5	1,00 PER MILLE	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	2,50 PER MILLE	
Immobili appartenenti alle categorie catastali C04- C05 e D05	0,00 PER MILLE	
Abitazioni diverse dalle precedenti fattispecie, immobili di categoria catastale C02, C06, C07, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale, fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti	0,00 PER MILLE	

precedenti		
LA PERCENTUALE DEL TRIBUTO COMPLESSIVO DOVUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE E' PARI AL 10%		

Preso atto che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Considerato che, per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria, saranno confermate le aliquote deliberate negli anni 2015 e 2016, così da rispettare il dettato del comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Componente TASI";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "IUC anno 2014: determinazione aliquote e detrazione tributi servizi indivisibili – TASI";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2014 per l'anno 2015";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2015 per l'anno 2016";

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio

Visto che la presente proposta verrà sottoposta, compatibilmente con i tempi di convocazione del Consiglio Comunale, all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI CONFERMARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) già stabilite per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente con delibere di C.C. n. 30 del 30/07/2015 e n. 10 del 29/04/2016, come di seguito specificato:

ANNO 2017	ALIQUOTA TASI	DETRAZIONI
Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle elencate dell'articolo 13, comma 2, lettere a),b),c) e d) del D.L. 201/11 o in ogni caso equiparate all'abitazione principale dalla legge o dai Regolamenti Comunali	Esclusi dalla TASI	-----
Abitazioni principali "di lusso" (categoria catastale A01-A08-A09) e loro pertinenze	2,20 PER MILLE	A) € 30,00 per ciascun figlio: - residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - di età non superiore a 30 anni;

		<p>- con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi.</p> <p>La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.</p>
<p>Immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.</p>	0,00 PER MILLE	
<p>Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato.</p>	0,00 PER MILLE	
<p>Immobili ad uso abitativo (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.</p>	0,00 PER MILLE	
<p>Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.</p>	0,00 PER MILLE	
Aree edificabili	0,00 PER MILLE	
Terreni agricoli	Esclusi art. 1 comma 669 legge n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 2 lettera f) decreto legge 6	

	marzo 2014, n. 16	
Fabbricati rurali strumentali	0,00 PER MILLE	
Immobili appartenenti alle categorie catastali A10- C01- C03- D ad esclusione della categoria catastale D5	1,00 PER MILLE	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	2,50 PER MILLE	
Immobili appartenenti alle categorie catastali C04- C05 e D05	0,00 PER MILLE	
Abitazioni diverse dalle precedenti fattispecie, immobili di categoria catastale C02, C06, C07, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale, fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 PER MILLE	
LA PERCENTUALE DEL TRIBUTO COMPLESSIVO DOVUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE E' PARI AL 10%		

DI DARE ATTO che la deliberazione conseguente alla presente proposta entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, il 1^o gennaio 2017;

DI TRASMETTERE telematicamente la deliberazione conseguente la presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI PUBBLICARE la deliberazione conseguente alla presente proposta, con tutti i suoi allegati:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;
- all'Albo Pretorio del Comune;

DI DICHIARARE l'atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la posizione organizzativa autonoma;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 11, contrari //, astenuti 3 (Agostini, Bragagnolo, Marinangeli) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 11, contrari //, astenuti 3 (Agostini, Bragagnolo, Marinangeli) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dino Vesprini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 511 del 27/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Porto San Giorgio, lì 07/03/2017

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n. 511 del 27/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Porto San Giorgio, lì 07/03/2017

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 10/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 12 del 30/03/2017 con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI DELL'ANNO 2016 PER L'ANNO 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 30/03/2017

Data 10/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.